

## **STATUTO della Federazione Nazionale delle Associazioni AICo.**

### **Articolo 1 - COSTITUZIONE E SEDE**

E' costituita ai sensi degli articoli 36 e seguenti del codice civile una associazione denominata "Federazione Nazionale delle Associazioni AICo".

La Federazione Nazionale delle Associazioni AICo ha sede presso il domicilio del Presidente. La sede potrà essere variata anche con semplice delibera dell'Assemblea Nazionale. La Federazione AICo associa le Associazioni AICo regionali dei counsellor, l'Associazione AICo nazionale degli studenti e l'Associazione AICo nazionale dei formatori. La federazione è autonoma nelle sue iniziative ed attività.

### **Articolo 2 - OGGETTO**

La Federazione Nazionale delle Associazioni AICo è apartitica, democratica e non ha fini di lucro.

Essa ha l'obiettivo di consentire ai Counsellor di esprimersi sulle problematiche di categoria, sindacali, culturali e professionali.

La Federazione Nazionale delle Associazioni AICo ha lo scopo di coordinare, promuovere e potenziare sul piano nazionale le attività poste in essere dalle singole associate, unitamente a quelle di cui è investita dalle singole associate con riguardo alla sua funzione di rappresentanza sindacale e di categoria, nonché di tutelare gli interessi patrimoniali, morali e professionali della categoria, e comunque degli iscritti alle associate, anche promuovendo, se necessario, azioni ed iniziative presso le amministrazioni e le autorità, anche giudiziarie, competenti.

Può, altresì, assumere l'onere finanziario per l'assistenza nei giudizi di qualsiasi ordine e grado, di iscritti o appartenenti alla Federazione Nazionale delle Associazioni AICo, allorché detta assistenza, secondo la Giunta Esecutiva, realizzi la tutela di interessi di categoria e sia economicamente sostenibile per la federazione; provvede, in tale ipotesi, a nominare direttamente, ma in accordo con gli interessati, i professionisti che ritenga necessari o utili.

La stessa può, per il conseguimento delle proprie finalità, provvedere alla realizzazione di pubblicazioni periodiche, aderire ad iniziative aventi scopi analoghi ai propri nell'ambito internazionale, partecipare a raggruppamenti di associazioni di categoria anche di professioni diverse.

Si propone inoltre di:

- promuovere studi e ricerche sul Counselling e sviluppare la professione in campo nazionale e internazionale;
- organizzare e sponsorizzare seminari conferenze, convegni, e promuovere investimenti per la pubblicizzazione e la diffusione del Counselling;
- garantire la formazione permanente mediante organizzazione e gestione di corsi di aggiornamento e qualificazione per Counsellors;
- pubblicare bollettini informativi, riviste, traduzioni di congressi e testi trattati, monografie e pubblicazioni in genere sul Counselling;
- fornire ad Enti pubblici e privati (scuole di ogni grado di istruzione, sanità, ecc.) consulenze per l'organizzazione e la gestione di corsi di formazione, di aggiornamento ed addestramento per operatori psicosociosanitari, nonché collaborare mediante apposite convenzioni con le strutture ed i servizi sociali, la cui natura operativa sia compatibile con le finalità dell'associazione.
- definire gli standard di formazione per l'esercizio della professione di Counsellor;
- accreditare training, scuole ed istituti per la formazione al Counselling;
- creare una banca dati sull'attività dei counsellors e degli istituti accreditati: composizione e caratteristiche del mercato, fabbisogni del territorio, valutazione sull'andamento dell'attività dei soci e degli istituti accreditati, valutazione del grado di soddisfazione dell'utenza;
- promuovere una rete informatica fra i counsellors, che permetta un collegamento rapido, efficiente e costante;
- promuovere la collaborazione e lo scambio con associazioni nazionali e internazionali che abbiano analoghe finalità.

### **Articolo 3 - ENTRATE E PATRIMONIO**

Le entrate della Federazione Nazionale delle Associazioni AICo sono costituite:

- dalle quote associative versate dalle Associazioni associate, ai sensi dell'Art. 5 del presente Statuto;

- dalle contribuzioni volontarie e straordinarie e dai finanziamenti di varia natura effettuati da Pubbliche Amministrazioni, Enti locali e sovranazionali, Istituti di Credito ed altri Enti in genere;
- da lasciti e donazioni;
- dai proventi derivanti da attività culturali, tecniche, editoriali, formative e didattiche, promosse dalla Federazione Nazionale delle Associazioni AICo;
- dai proventi e royalties derivanti dalla cessione temporanea del logo, o dell'immagine della Federazione Nazionale delle Associazioni AICo o dal loro sfruttamento;
- dai proventi derivanti dalla gestione di siti, portali ed altri servizi informatici e telematici;
- dai proventi derivanti dalle altre attività promosse dalla Federazione Nazionale delle Associazioni AICo.

In ogni caso, le entrate diverse dalle quote, dalle contribuzioni, dai finanziamenti, dai lasciti e dalle donazioni devono riferirsi ad attività realizzate in via accessoria, o, comunque, promosse in via strumentale al perseguimento delle finalità istituzionali;

Il patrimonio della federazione è così costituito:

- dai beni mobili ed immobili posseduti a titolo di proprietà o altro diritto reale di godimento;
- dai marchi, licenze, programmi ed altre attività immateriali realizzate od acquisite in via definitiva;
- dalle partecipazioni, titoli, quote, azioni ed interessenze di società, consorzi, società cooperative, fondazioni, confederazioni che svolgano attività analoga, simile o strumentale allo svolgimento delle attività della Federazione Nazionale delle Associazioni AICo;
- dai crediti, altri diritti e rapporti sorti nel corso della vita associativa;
- dagli avanzi di cassa degli esercizi precedenti.

E' fatto divieto di procedere durante la vita della Federazione Nazionale delle Associazioni AICo alla distribuzione anche in modo indiretto di utili, fondi, riserve o capitale, salvo che la distribuzione non sia imposta dalla legge.

Al momento dello scioglimento, per qualunque causa, della Federazione Nazionale delle Associazioni AICo, il patrimonio deve essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità.

#### **Articolo 4 - ASSOCIATI**

Associati della Federazione AICo sono le Associazioni AICo regionali di Counselling, l'Associazione AICo nazionale degli studenti e l'Associazione AICo dei formatori di counselling regolarmente costituite, ammesse ed operanti, ai sensi del successivo Art. 12.

#### **Articolo 5 - QUOTE ASSOCIATIVE**

Gli associati contribuiscono allo svolgimento dell'attività istituzionale, versando una quota annuale, commisurata alle risultanze del bilancio preventivo e consuntivo.

I bilanci, redatti dal Tesoriere, sono approvati dall'Assemblea Nazionale entro il 30 giugno di ogni anno, su proposta della Giunta Esecutiva.

La quota associativa annuale è rapportata al numero degli iscritti di ogni associato e deve essere versata entro il 31 marzo di ogni anno solare. L'elenco degli iscritti, completo dei dati anagrafici e dei recapiti aggiornati, deve essere inviato alla segreteria nazionale, entro lo stesso termine.

In sede di approvazione del bilancio preventivo, l'Assemblea Nazionale determina l'entità e le modalità di riscossione della quota a carico degli associati, su proposta della Giunta Esecutiva.

Gli associati non in regola con il pagamento delle quote, o con l'invio dell'elenco degli iscritti, non hanno diritto di voto nelle assemblee che si tengono nel corso dell'anno nel quale i predetti adempimenti avrebbero dovuto essere effettuati, salva in ogni caso l'adozione, nei loro confronti, dei più gravi provvedimenti previsti dal presente statuto.

Gli associati non in regola per oltre un esercizio possono essere dichiarate decadute dall'affiliazione, con delibera dell'Assemblea Nazionale, su proposta della Giunta Esecutiva.

#### **Articolo 6 - ORGANI**

Organi della Federazione Nazionale delle Associazioni AICo sono: l'Assemblea, la Giunta Esecutiva ed il Collegio dei Probiviri.

Alle cariche elettive della Federazione Nazionale delle Associazioni AICo sono eleggibili gli iscritti alle associazioni associate in regola con le quote associative le cui candidature siano state depositate nei modi previsti dal regolamento elettorale di cui all'Art. 7.

Le cariche di membro di Giunta e di componente del Collegio dei Probiviri sono incompatibili con quella di Presidente di una associazione associata.

### **Articolo 7 - ASSEMBLEA NAZIONALE**

L'Assemblea Nazionale è costituita dalle associazioni associate.

Essa deve essere convocata dalla Giunta Esecutiva a mezzo fax o e-mail almeno otto giorni prima della riunione e nella lettera devono essere indicati il giorno, il luogo, e l'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare.

L'Assemblea Nazionale viene convocata dalla Giunta Esecutiva almeno 1 volta l'anno per gli adempimenti inerenti il bilancio preventivo e consuntivo.

Può altresì, essere convocata su iniziativa del Presidente o della Giunta Esecutiva ed a seguito di richiesta motivata sottoscritta dai Presidenti di almeno 1/10 delle Associazioni associate. In quest'ultimo caso la Giunta Esecutiva dovrà provvedere a convocare l'Assemblea entro 3 mesi dalla data della richiesta.

L'Assemblea, su proposta della Giunta Esecutiva, determina la misura e le modalità di riscossione delle quote associative. La stessa provvede, inoltre, all'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale che si chiude il 31/12 di ogni anno.

L'Assemblea, elegge la Giunta Esecutiva e il Collegio dei Probiviri con le modalità previste nei commi successivi.

L'Assemblea Nazionale procede, inoltre, all'ammissione ed alla esclusione di associazioni associate su indicazione del Collegio dei Probiviri.

Tutte le delibere prese in conformità del presente Statuto vincolano anche gli associati assenti o dissenzienti.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Federazione Nazionale delle Associazioni AICo che viene coadiuvato dal Segretario Nazionale, o in caso di assenza o impedimento dal Presidente del Collegio dei Probiviri, o in mancanza da un componente la Giunta Nazionale o il Collegio dei Probiviri designato dalla stessa Assemblea. Il Presidente e il soggetto che lo coadiuva ai sensi del periodo precedente sottoscrivono l'atto - che può avere forma di verbale o anche di dichiarazione - il quale riporta e prova le deliberazioni assunte dall'assemblea, nonché i risultati delle elezioni alle cariche nazionali.

L'Assemblea Nazionale è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà degli associati aventi diritto al voto ed in seconda convocazione con almeno un terzo degli associati.

Essa delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ad ogni associato spetta un solo voto indipendentemente dal numero dei suoi iscritti.

Per le modifiche statutarie è necessaria la presenza della maggioranza degli associati ed il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti.

L'Assemblea Nazionale elettiva è validamente costituita con la presenza della maggioranza degli aventi diritto. Essa elegge la Giunta Esecutiva e il Collegio dei Probiviri a maggioranza dei votanti.

Le modalità di elezione della Giunta Esecutiva e del suo Presidente e del Collegio dei Probiviri e del suo Presidente, sono definite con apposito Regolamento Elettorale, adottato con delibera dell'Assemblea Nazionale con le modalità previste dall'Art. 15.

### **Articolo 8 - PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA NAZIONALE**

Ogni associato partecipa e vota in Assemblea con il proprio Presidente o in caso di impedimento con il vicepresidente o altro membro del direttivo all'uopo formalmente delegato.

L'associato potrà inoltre formalmente delegare un altro associato. La delega deve essere specifica per ogni assemblea. Ogni associato che partecipa all'assemblea può essere portatore di un numero illimitato di deleghe di altri associati.

Possono altresì presenziare all'Assemblea, senza diritto di voto, tutti gli iscritti alle associazioni associate.

## **Articolo 9 - GIUNTA ESECUTIVA**

La Giunta Esecutiva, eletta con le modalità previste nel Regolamento Elettorale di cui al precedente Art. 7, è costituita da 3 a 5 componenti e resta in carica tre anni.

La Giunta si riunisce almeno 3 volte all'anno e:

- promuove le attività della federazione in conformità alle decisioni dell'Assemblea,
- istituisce le commissioni di studio;
- istituisce le commissioni permanenti di cui all'art. 11;
- compie tutti gli atti necessari al raggiungimento dell'oggetto associativo e alla esecuzione delle delibere assembleari.

Ha tutti i poteri sia di ordinaria che straordinaria amministrazione i quali, tuttavia, possono essere delegati anche a singoli componenti.

Nell'ambito della Giunta il Presidente nomina un Segretario/Tesoriere e un Vicepresidente.

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Federazione Nazionale delle Associazioni AICo, dirige i lavori di Giunta, convoca la Giunta, l'Assemblea e ne presiede le riunioni.

La Giunta, a maggioranza qualificata dei due terzi dei suoi componenti, può revocare il Presidente. In caso di revoca o dimissioni, o comunque in tutti i casi in cui venga meno il Presidente, la Giunta può, a maggioranza assoluta dei suoi componenti e con voto palese, eleggere al suo interno un Presidente e provvedere, senza indugio, a convocare l'Assemblea che, con le modalità del comma 13 dell'Art. 7, ratifichi l'elezione così effettuata.

La mancata ratifica della nomina del Presidente comporta la decadenza dell'intera Giunta e la immediata convocazione da parte del Presidente del Collegio dei Probiviri dell'Assemblea per l'elezione della Giunta e del Collegio dei Probiviri, la quale potrà fissare anche le modalità e i termini delle procedure elettorali anche in deroga al Regolamento Elettorale adottato ai sensi dell'ultimo comma dell'Art. 7.

I Vicepresidenti coadiuvano il Presidente; sostituiscono il Presidente in caso di sua assenza o impedimento con l'obbligo di riferire alla prima riunione di Giunta e possono, anche disgiuntamente, in caso di assenza od impedimento del Presidente, firmare gli accordi a contenuto non patrimoniale.

Il Segretario predisponde i verbali di Giunta e delle Assemblee da sottoporre all'approvazione dei medesimi organi. Provvede all'invio alle Unioni dei verbali di Giunta, anche per stralcio ogni tre mesi. E' delegato ai rapporti con il personale dipendente, tiene il libro degli associati.

Il Tesoriere provvede ad incassare le quote associative, predisponde il bilancio preventivo e consuntivo annuale e relaziona sull'andamento della cassa. E' delegato ai pagamenti ed è abilitato ad intrattenere i rapporti bancari e firma con il Presidente tutti gli atti, contratti e convenzioni aventi contenuto patrimoniale. Cura altresì l'elenco degli iscritti alle singole associazioni associate.

Le deliberazioni della Giunta sono valide se vi partecipano la maggioranza dei componenti e se sono prese a maggioranza assoluta dei partecipanti. È possibile la delega del voto ad un altro componente di giunta.

Per il componente di Giunta l'assenza non giustificata da particolari motivi o senza aver delegato il proprio voto a due riunioni consecutive della Giunta comporta la censura e successivamente, al verificarsi di altra semplice assenza non giustificata da particolari motivi e in qualsiasi momento, la decadenza.

Il verificarsi delle superiori condizioni viene fatto constatare dal Collegio dei Probiviri che provvede a comunicarlo alla Giunta Esecutiva nonché al membro decaduto.

Nell'ipotesi di decadenza di un proprio componente, come pure in quelle di dimissioni e/o impedimento definitivo, la Giunta Esecutiva provvede senza indugio a sostituirlo mediante cooptazione. Il sostituto resta in carica fino alla scadenza naturale della Giunta.

## **Articolo 10 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI**

Il Collegio dei Probiviri è un organo facoltativo ed composto da tre membri ed è domiciliato presso il suo Presidente.

La carica è incompatibile con quella di componente della Giunta Esecutiva.

Il Collegio dei Probiviri decide sull'interpretazione dello Statuto e dà parere vincolante in ordine alla iscrizione degli associati alla Federazione Nazionale delle Associazioni AICo.

I suoi membri partecipano senza diritto di voto alle attività dell'Assemblea e della Giunta Esecutiva.

Vigila sull'osservanza dello Statuto della Federazione Nazionale delle Associazioni AICo e, quando richiesto, degli associati ed adempie ad altri compiti previsti dal presente Statuto e dal Regolamento Elettorale; dirime i casi di incompatibilità di cui all'Art. 6.

Si esprime "pro bono pacis" sia su tutte le controversie che sorgono all'interno della federazione o, quando richiesto, all'interno dei singoli associati, sia sulle controversie tra associati e tra questi e la federazione e i suoi organi.

La decisione del Collegio dei Probiviri è inappellabile e vincolante tra le parti.

Il Collegio si riunisce su richiesta del Presidente o su richiesta congiunta degli altri due membri, mediante avviso da spedirsi almeno dieci giorni prima della data di convocazione; il preavviso non è necessario in caso di riunione totalitaria.

Le riunioni sono valide se partecipa la maggioranza dei membri.

Il Collegio delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti; in caso di parità, la decisione viene rinviata ad una nuova riunione, che deve svolgersi con la presenza di tutti i componenti.

In caso di assenza, non giustificata da particolarissime ragioni o senza aver delegato il voto, a due riunioni consecutive del Collegio, il Presidente della Federazione AICo, d'ufficio o su segnalazione di uno o più componenti lo stesso Collegio, assunte le necessarie informazioni riferisce alla Giunta Esecutiva, la quale può convocare l'Assemblea perché questa dichiari decaduto il componente risultato assente, che viene sostituito dal primo dei non eletti.

In caso di dimissioni e/o decadenza o al seguito del sorgere di una causa di incompatibilità, è nominato in sostituzione, il primo dei non eletti.

#### **Articolo 11 - COMMISSIONI PERMANENTI**

Sono istituite dalla Giunta Esecutiva le seguenti commissioni permanenti:

- a) la Commissione Scientifica;
- b) la Commissione Disciplinare;
- c) la Commissione Servizi e Tutela degli Iscritti;
- d) la Commissione Pubbliche Relazioni (pubblicità e investimenti);
- e) la Commissione Accesso all'Associazione e controllo Qualità delle Attività professionale degli Iscritti;
- f) la Commissione Tutela dei Clienti e Rapporti con le Associazioni dei Clienti;
- g) la Commissione Qualità dei percorsi formativi e Accreditamento dei Corsi di Formazione.

I membri delle suddette Commissioni sono nominati dalla Giunta Esecutiva secondo quanto stabilito dal regolamento.

#### **Articolo 12 - COSTITUZIONE, AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DI ASSOCIATI**

Le associazioni associabili sono:

- Le Associazioni AICo regionali di Counselling;
- L'Associazione Italiana di Counselling;
- L'Associazione Italiana dei Formatori AICo.

Le associazioni devono adottare lo statuto tipo predisposto dalla Federazione Nazionale delle Associazioni AICo ovvero devono sottoporre preventivamente alla Giunta Esecutiva per l'approvazione un eventuale e diverso statuto.

I Soci effettivi, versano all'associazione associata, dal momento in cui entrano a farne parte, una quota annua nella misura e con le modalità che verranno stabilite dall'Assemblea dell'associazione di appartenenza.

A ciascuna regione dovrà corrispondere una sola Associazione AICo regionale di Counselling.

L'associazione associata deve essere operosa ed attiva per il perseguimento degli scopi prefissati e deve uniformarsi ai dettami dell'Assemblea Nazionale e della Giunta Esecutiva.

L'associazione associata deve svolgere funzione propositiva verso la Federazione Nazionale delle Associazioni AICo e seguirne poi costantemente l'indirizzo coordinatore, demandando alla stessa iniziative aventi interesse generale per i counsellors con specifico carattere sindacale e di rappresentanza di categoria.

Il Presidente dell'associazione associata in sede di Assemblea Nazionale potrà sempre relazionare sull'attività svolta e programmata dall'associazione che rappresenta, dimostrandone la vitalità ed evidenziando anche l'operato del direttivo ed il funzionamento di tutti gli Organi.

In caso di palese inattività l'associazione può essere estromessa dalla Federazione Nazionale delle Associazioni AICo.

Nel caso di impossibilità di funzionamento di alcuno degli Organi dell'associazione associata senza che vengano adottati i meccanismi di controllo e di salvaguardia previsti dallo statuto della medesima, nonché nell'ipotesi di carenza di attività, tale che possa essere pregiudicata la corretta vigenza dell'associazione, interviene il Presidente Nazionale che, sentito il Collegio dei Probiviri e nel rispetto del principio del contraddittorio, adotta iniziative idonee a rimuovere gli impedimenti, con efficacia diretta e cogente per l'associazione associata interessata.

Le Associazioni aderenti alla Federazione Nazionale delle Associazioni AICo accettano lo Statuto ed il Regolamento Elettorale di essa e le decisioni dei suoi organi, assunte in conformità allo Statuto e al Regolamento.

### **Articolo 13 - MAGGIORANZE**

Ai fini del computo dei quorum costitutivi e deliberativi previsti dal presente Statuto e dal Regolamento Elettorale si deve sempre far riferimento solo ed esclusivamente alle associazioni associate (o ai loro rappresentanti) che siano in regola con la quota associativa di cui all'Art. 5 e che abbiano trasmesso l'elenco di cui al medesimo articolo.

### **Articolo 14 - DISPOSIZIONI VARIE**

Le cariche nella Federazione Nazionale delle Associazioni AICo, elettive e non, vengono ricoperte a titolo gratuito.

La Giunta Esecutiva può tuttavia, disporre il rimborso delle spese stabilendone i criteri, l'entità e le modalità.

### **Articolo 15 - MODIFICHE DELLO STATUTO NAZIONALE E DEGLI STATUTI LOCALI**

Le proposte di modifiche allo Statuto e al Regolamento Elettorale vengono deliberate dall'Assemblea Nazionale con il voto favorevole della maggioranza delle associazioni intervenute, che rappresentino almeno un terzo di tutte le associazioni associate.

Le modifiche dello Statuto e al Regolamento Elettorale devono essere presentate al Collegio dei Probiviri, domiciliato presso il suo Presidente, il quale dovrà dare la necessaria pubblicità, almeno trenta giorni prima dell'Assemblea.

Le modifiche allo Statuto di una associazione associata devono essere trasmesse al Collegio dei Probiviri, che ne verifica la compatibilità con lo Statuto Nazionale e con i principi ispiratori dell'Associazione, generalmente accettati. Nel caso in cui l'associazione non si conformi a eventuali rilievi e modifiche proposte dal Collegio dei Probiviri, la stessa può essere esclusa dalla federazione.

La Giunta Esecutiva, sentito il Collegio dei Probiviri, può richiedere alle associazioni associate l'apporto di modifiche od integrazioni ai loro Statuti, al fine di renderli omogenei ed uniformi, o anche per adeguarli alle eventuali mutazioni, intervenute o previste, della realtà economica, giuridica ed organizzativa della professione. Il mancato adeguamento alle modifiche proposte comporta la decadenza dalla federazione.